



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

Prot. n° 123/STAFF del 14/06/2016

PROT. N° 94228 del 14/05/2016

OGGETTO: CENSIMENTO E MISURE DI BONIFICA/SMALTIMENTO AMIANTO

IL SINDACO

VISTI

- il comma 5 dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP, la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;
- l'art. 10 della citata legge, che prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d'utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti;
- il comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, il quale prevede che le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- l'art. 12 comma 1°, del D.P.R. 08.08.94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alla regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2°, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- il D.M. Sanità 06.09.1994, recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art. 6 comma 3, e dell'art. 12 comma 2 della citata Legge 27.03.1992 n. 257;
- l'art. 15.5.1. dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 4564, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996;
- l'art. 15.8 dell'allegato "C" suddetto "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile";
- il D.M. n. 471 del 25.10.1999, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.";
- il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27.09.2004, n. 248;

- il Decreto Legislativo 03.04. 2006 n. 152 e s.m.i, il quale impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il T.U. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la L.R. 27.04.2011, n. 14 - Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto;
- la delibera della Regione Calabria n. 201 del 04.05.2012 con la quale è stata istituita l'unità speciale amianto (U.S.A.) che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale del 27.04.2011, si dovrà interessare della redazione del Piano Regionale Amianto (P.R.A.C.);

VISTA la nota prot. n. 63926 del 26.02.2016 della Regione Calabria – Assessorato Tutela dell'Ambiente (acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 33158 del 02.03.2016) con la quale è stato comunicato la conclusione delle attività di rilevamento dei manufatti contenenti amianto su territorio regionale, eseguite in conformità alle indicazioni del D.M. 18.03.2003 n. 101 e della L.R. n. 14/2011;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente,

- il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;
- procedere alla messa in sicurezza/bonifica/smaltimento (a seconda dei casi) dell'amianto ovunque presente sul territorio comunale al fine di tutela della pubblica salute e incolumità.

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi.**
- 2) Le schede di autonotifica per il censimento degli edifici e/o suoli con presenza di materiali contenente amianto, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Comunale o in alternativa inviate a mezzo raccomandata al Comune di Reggio Calabria al seguente indirizzo: Piazza Italia n. 1, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.**

NOTIZIA

che presso il Settore Ambiente – Servizio Igiene Ambientale e sul sito istituzionale www.reggiocal.it

che è disponibile e scaricabile la "SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI E/O SUOLI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO", all'uopo predisposta e da utilizzarsi per gli scopi di che trattasi.

AVVERTE CHE

La presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12 - comma 5°, della Legge 27/03/1992 n. 257, del D.P.R. 08.08.1994, art. 12, comma 2°;

La mancata comunicazione di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 14/2001, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 2.582,29 e € 5.164,57, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 27.03.1992, n. 257;

La mancata comunicazione di cui all'art. 6, comma 8 della L.R. n. 14/2001, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 50,00 e € 100,00;

In seguito, il Comune trasmetterà all'A.S.P. **territorialmente competente** tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE INOLTRE CHE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere **tempestivamente adottati**, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via **cautelativa**, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e, precisamente:

- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento. Se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente (rimozione/sconfinamento/incapsulamento), previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP e presentazione degli atti tecnici previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. **Tale intervento dovrà effettuarsi ed essere concluso in ogni sua parte entro 180 giorni dalla data di esecutività della presente ordinanza**, in caso contrario si applicheranno, fatta salva ogni ulteriore responsabilità, le sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, e sul sito istituzionale dell'Ente www.reggiocal.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

che Responsabile del procedimento è la D.ssa Caterina Mallamo, con sede presso il Settore "Ambiente" - Servizio "Igiene Ambientale" del Comune di Reggio Calabria - P.zzo Ce.Dir. torre I Piano IV (Tel. 0965/330061 - Fax 0965/3622569 - e mail: ambiente@reggiocal.it);

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento all'A.S.P. 5, all'ARPACAL di Reggio Calabria, alla Prefettura di Reggio Calabria, al Comandante Stazione Carabinieri di Reggio Calabria, al Comando Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale di Reggio Calabria, al Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Reggio Calabria.



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomata
G. Falcomata